



European Water Utility Management
Promoting Innovation within the Water Industry and spreading knowledge
on relevant and cutting edge water utility issues

Pisa, 27 marzo 2015

La gestione degli asset in concessione

Pietro Milazzo
pietro.milazzo@unipi.it



SII come SPL a rilevanza economica

- Corte cost., n. 325/2010
 - Il SII va qualificato come servizio pubblico locale (SPL) di “*rilevanza economica*” per cui resta escluso ogni potere delle regioni di pervenire ad una diversa qualificazione.
 - Le regioni non sono competenti a disciplinare il SII regionale come servizio privo di rilevanza economica ed a stabilire autonomamente sia le forme giuridiche dei soggetti cui affidare il servizio, sia il termine di decadenza degli affidamenti in essere.
 - Tale disciplina si porrebbe, infatti, in contrasto con la normativa statale che ricomprende il SII tra i servizi dotati di rilevanza economica e che attiene, perciò, alla materia “*tutela della concorrenza*” di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost.

«rilevanza economica» e abrogazione del criterio della remunerazione del capitale

- Abrogazione referendaria del riferimento al criterio della “*adeguatezza della remunerazione del capitale investito*”, contenuto nel comma 1 dell’art. 154 del d.l.vo 152/06 per la determinazione della tariffa del SII
- Corte cost. 26 gennaio 2011, n. 26:
 - persegue “la finalità di rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell’acqua”.
 - Il carattere remunerativo della tariffa non può, tuttavia, essere considerato elemento caratterizzate da nozione di “rilevanza economica”.

➤ Corte cost. 26 gennaio 2011, n. 26:

- è coesistente alla nozione di “rilevanza” economica del SII l’esercizio dell’attività con metodo economico,
- “nel senso che essa, considerata nella sua globalità, deve essere svolta in vista quantomeno della copertura in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici).
- L’eliminazione del riferimento al criterio della “*adeguatezza della remunerazione del capitale investito*” non ha, pertanto fatto venir meno la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare “*la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio di chi inquina paga*”.

Il problema del soggetto competente a disporre l'affidamento del SII

- La disciplina dell'affidamento della gestione del SII attiene alle materia tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (Corte cost. 21 marzo 2012, n. 62).
- Le regioni devono limitarsi a disporre l'attribuzione delle funzioni delle sopresse AAT, *“nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”* e non spetta, di conseguenza, provvedere direttamente all'esercizio di tali funzioni, affidando la gestione del SII ad un soggetto determinato
 - Caso della società Acquedotto Pugliese
- È legittima la legge regionale che opti per una sola forma di affidamento (gara)
 - Corte cost. 307/2009 (norma più restrittiva; competenza regionale SPL)

Le forme di gestione del SII

- Abrogazione referendaria dell'art. 23-bis
- L'art. 4 del d.l. 138/2011 è inapplicabile al SII, per cui a tale servizio non sono neppure applicabili le modalità gestionali previste da tale norma per i SPL aventi rilevanza economica.
- Non si è però determinato alcun “vuoto normativo”, ma l'«*applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria*» concernente i servizi di interesse economico generale (Corte cost. sent. 24/2011).

Forme di gestione

- Affidamento a terzi selezionati con pubblica gara
- Affidamento a società mista
- Affidamento a società in house

Affidamento a terzi

- Art. 30, comma 3, del d.l.vo 163/2006 (codice dei contratti pubblici)
- La procedura competitiva ad evidenza pubblica, deve svolgersi nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dei principi di imparzialità, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

Affidamento a società miste

- Cons. St., ad plen. 3 marzo 2008, n. 1; sez. II, parere n. 456 del 18 aprile 2007; Corte giust., 15 ottobre 2009, C-196/08
 - il partner privato deve essere scelto mediante selezione pubblica;
 - la gara deve essere “a doppio oggetto”: (i) qualità di socio, (ii) l’attribuzione di “*specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio*”;
 - il socio privato deve svolgere tali specifici compiti operativi per l’intera durata dell’affidamento del servizio;
 - nel bando devono essere previsti criteri e modalità di liquidazione della quota del socio privato alla cessazione della gestione.

- Viene meno l'obbligo dell'attribuzione al soci privato di una quota di partecipazione al capitale della società mista non inferiore al 40%.
- Tuttavia, la partecipazione del socio privato non può essere meramente simbolica o di scarso rilievo. Essa deve essere tale da consentirgli di poter esercitare una effettiva influenza sulla organizzazione, direzione e controllo della società stessa e, perciò, anche sull'erogazione del servizio.
- Corte cost. n. 29/2006: la previsione di un limite minimo risponde *“all'esigenza di evitare che partecipazioni minime o addirittura simboliche si possano risolvere in una elusione delle modalità complessive di conferimento della gestione del servizio pubblico locale”*.

Affidamento in house

- è necessario, ma anche sufficiente, che il soggetto affidatario abbia i requisiti *Teckal* (CGCE 18 novembre 1999, C-107/98):
- totale partecipazione pubblica,
- l'ente affidante esercita un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi
- il soggetto affidatario svolga la parte “prevalente” della propria attività a favore dell'ente affidante;
- il soggetto affidatario non deve più essere necessariamente una società di capitali, ma può avere una qualsiasi configurazione giuridica prevista dall'ordinamento, purché compatibile con i sopra indicati requisiti *Teckal*.

In house: origini comunitarie

➤ **Libro Bianco sugli appalti (1998)**

- Produzione in proprio o autoproduzione di beni, servizi e lavori da parte delle amministrazioni pubbliche

➤ **Sent. Teckal (CGCE 18/11/1999, C-107/98)**

- Ricorso al concetto di *contratto*
- Non è necessario rispettare le regole in materia di appalti (infatti non c'è *contratto*) quando ricorrano due elementi:

- Controllo (dell'ente pubblico sul soggetto affidatario) analogo a quello esercitato (dall'ente pubblico stesso) sui propri servizi

- Svolgimento da parte del soggetto affidatario della maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico affidante

Il controllo analogo nella sentenza *Teckal*

- per controllo «analogo» si intende un “rapporto equivalente ai fini pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica;
- tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell’ente pubblico sull’ente societario
- un controllo che determina, da parte dell’amministrazione controllante, un potere di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto partecipato e che riguarda l’attività di verifica sulla gestione delle partecipate.

In house e concorrenza

- In astratto, con l'affidamento diretto del servizio (Ad. Plen. CdS, n. 1/2008):
 - Si sottrae al libero mercato una quota di contratti pubblici, nei confronti dei quali le imprese ordinarie vengono escluse da ogni possibile accesso;
 - si costituisce a favore dell'impresa affidataria una posizione di privilegio, garantendole l'acquisizione di contratti. Il tutto si traduce nella creazione di posizioni di vantaggio economico che l'impresa *in house* può sfruttare anche nel mercato, nel quale si presenta come "particolarmente" competitiva, con conseguente alterazione della *par condicio*
- **Interpretazione restrittiva dell'IHP**, trattandosi di normativa derogatoria al diritto UE (C. giust. CE, 6 aprile 2006, C-410/04 e Cons. Stato, sez. II, n. 456/2007).

Contratto e «alterità» delle parti

➤ Sent. Stadt Halle, (CGCE I I / I / 2005 n. C-26/03)

- *“Un’ autorità pubblica, che sia un’ amministrazione aggiudicatrice, ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti amministrativi, tecnici o di altro tipo, **senza essere obbligata a fare ricorso ad una entità esterna non appartenente ai propri servizi.**”*
- *In tal caso non si può parlare di contratto a titolo oneroso concluso con entità giuridicamente distinta dall’ amministrazione aggiudicatrice. Non sussistono quindi i presupposti per applicare le norme comunitarie in materia di appalti pubblici”*
- Quando ricorrono i requisiti dell’ IHP, non c’ è alterità soggettiva fra le parti, anche se l’ affidatario è soggetto giuridicamente distinto dall’ amministrazione affidante
- Non c’ è un mercato da proteggere, ma una «mera ripartizione interna» di compiti

Controllo analogo

- **Sent. “Parking Brixen” (CGCE, 13/12/2005, C-458/03)**
 - Il controllo analogo ricorre quando il concessionario è sottoposto ad **un controllo che consente alla autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni:**
 - deve trattarsi di una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti del concessionario (sent. *Carbotermo* CGCE, 11/5/2006, C-340/04)
 - **Tale controllo non può dirsi sussistente se l’ente locale esercita solamente i poteri che il diritto societario interno attribuisce al socio di maggioranza**

«vocazione commerciale»

- “vocazione commerciale” incompatibile con il controllo analogo:
 - *CdA titolare di amplissimi poteri;*
 - *Attività extra moenia;*
 - *Oggetto sociale non esclusivo;*
 - *Apertura obbligatoria ad altri capitali.*

Capitale totalmente pubblico

- La partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società alla quale partecipi anche l'amministrazione aggiudicatrice, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi.
- nell'ipotesi in cui un'amministrazione aggiudicatrice intenda concludere un contratto a titolo oneroso relativo a servizi, con una società da essa giuridicamente distinta, nella quale la detta amministrazione detiene una partecipazione insieme con una o più imprese private, le procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dalla citata direttiva debbono sempre essere applicate

La partecipazione totalitaria è necessaria ma non sufficiente

- Altri strumenti che garantiscano l'intensità del controllo:
 - a) lo statuto della società non deve consentire che una quota del capitale sociale, anche minoritaria, possa essere alienata a soggetti privati (Cons. Stato, sez.V, 30 agosto 2006, n. 5072);
 - b) il consiglio di amministrazione della società non deve avere rilevanti poteri gestionali e all'ente pubblico controllante deve essere consentito esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale (Cons. Stato, sez.VI, 3 aprile 2007, n. 1514);
 - c) l'impresa non deve avere acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo dell'ente pubblico e che risulterebbe, tra l'altro:
 - dall'ampliamento dell'oggetto sociale;
 - dall'apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali;
 - dall'espansione territoriale dell'attività della società a tutta l'Italia e all'estero;
 - d) le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante (Cons. Stato, sez.V, 8 gennaio 2007, n. 5).

AVCP, delib. 13/6/2011, n. 51

- ai fini dell'integrazione del controllo analogo, non possono ritenersi sufficienti, quale garanzia della sussistenza di un rapporto di subordinazione gerarchica tra gli organi della società in house e l'ente pubblico affidante le sole previsioni statutarie che impongano:
 - l'approvazione annuale di un piano industriale da parte dell'Assemblea,
 - l'obbligo per l'organo amministrativo, detentore di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, di presentare alla Assemblea un rapporto trimestrale;
- né a tal fine può ritenersi rilevante l'istituzione in seno al Consiglio comunale di un comitato preposto "al controllo analogo" al quale non siano riconosciuti poteri di gestione diretta, ma di sola verifica;

CGARS 4/9/2007, n . 719

- a) il possesso dell'intero capitale azionario
 - b) il controllo del bilancio;
 - c) il controllo sulla **qualità della amministrazione**;
 - d) la spettanza di poteri ispettivi diretti e concreti, sino a giungere al potere del controllante di visitare i luoghi di produzione;
 - e) la totale dipendenza dell'affidatario diretto in tema di strategie e politiche aziendali.
- un mero controllo a posteriori non soddisfa il criterio del controllo analogo
- le pubbliche autorità verificano non solo i conti annuali dell'organismo considerato, ma anche la sua amministrazione corrente sotto il profilo dell'esattezza, della regolarità, dell'economicità

Controllo analogo «congiunto»

- Società interamente partecipata da EELL
- Il controllo analogo deve considerarsi assicurato anche se svolto «congiuntamente» e non singolarmente dagli associati (CGCE, Coditel Brabant)
- Deliberando se del caso anche a maggioranza
- Verifica complessiva e non atomistica
- Le decisioni più importanti devono essere rimesse al vaglio della totalità degli enti pubblici soci
 - Cds n. 7092/2010, CdS n. 1147/2011

Quale «controllo analogo» per i soci pubblici più piccoli?

➤ TAR Lazio 9988/2007

- clausole o prerogative che conferiscono agli enti locali partecipanti a quote societarie anche se esigue, **effettive possibilità di controllo nell'ambito in cui si esplica la attività decisionale dell'organismo societario** attraverso i propri organi (assembleari o di amministrazione)
- controllo esercitabile in chiave non soltanto propulsiva o propositiva di argomenti da portare all'ordine del giorno del consesso assembleare bensì, e principalmente, di **poteri inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dell'ente locale** nel cui ambito territoriale si esplica il servizio.

Strumenti di c.a. dei piccoli azionisti

- proposte di iniziative attuative del controllo di servizio;
- diritto di veto sulle deliberazioni assunte in modo difforme dal contenuto delle proposte;
- riserva all'assemblea ordinaria di trattazione di argomenti inerenti a pretese o diritti delle società sugli enti locali nascenti dal contratto di servizio e corrispondente diritto di veto di ciascun ente locale interessato sulle relative determinazioni;
- diritto di recesso dalla società (con conseguente revoca dell'affidamento del servizio) nei casi in cui il Comune ha diritto a far valere la risoluzione o comunque lo scioglimento del contratto di servizio ed altresì nel caso di violazione di competenza assembleare allorquando l'organo di amministrazione assuma iniziative rientranti nella competenza dell'assemblea.

CGCE, 29/11/2012, C-182/11 «Econord»

- Spetta al giudice nazionale valutare se, in caso di c.a. «congiunto» le condizioni di fatto consentano ai soci minori di contribuire al controllo
 - Patti parasociali
 - Diritto di essere consultati
 - Nomina di un sindaco e un consigliere di amministrazione
- La condizione secondo cui le autorità pubbliche devono esercitare congiuntamente sull'entità il c.a., è soddisfatta **quando ciascuna delle autorità stesse partecipi sia al capitale sia agli organi direttivi della società**

La separazione tra gestione delle reti ed erogazione del servizio idrico integrato

- art. 113, comma 3, t.u. 267/2000
 - Le discipline di settore possono prevedere – determinandone i casi – che la gestione delle reti e degli impianti destinati all'esercizio di un pubblico servizio locale avente rilevanza economica, sia tenuta distinta dall'erogazione del servizio. Le discipline di settore devono, inoltre, prevedere, nel caso in cui sia stabilita la separazione tra le due predette attività, che sia garantito l'accesso alla rete a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi”.
 - La normativa statale sul SII non prevede la separazione tra gestione delle reti ed erogazione del servizio
 - [cfr. art. 151, comma 2, lett. m) e art. 153, d.l.vo n. 152/2006].

➤ Corte cost., n. 307/2009

- La non-separazione fra gestione della rete e gestione del servizio è un principio che *«risulta vincolante per il legislatore regionale, in quanto riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di funzioni fondamentali dei comuni»*
- Infatti, *“le competenze comunali in ordine al servizio idrico sia per ragioni storico-normative sia per l’evidente essenzialità di questo alla vita associata delle comunità stabilite nei territori comunali devono essere considerate quali funzioni fondamentali degli enti locali”*, la cui disciplina è stata dal citato art. 117 della Costituzione *“affidata alla competenza esclusiva dello Stato”*
- costituzionalmente illegittime le disposizioni (regionali) che impongano la separazione tra la gestione della rete e l’erogazione del SII.

La proprietà delle infrastrutture idriche

➤ Fino al 2006:

- Gli “acquedotti” (ossia le “infrastrutture idriche”) appartengono al demanio accidentale dei comuni (art. 824, comma 1, c.c. in combinato disposto con l’art. 822, comma 2, cod. civ.)
- Con l’art. 113, c. 13 del t.u. 267/2000 (TUEL), è stato, però, consentito agli enti locali di *“conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile”*.
- In tal modo, i beni appartenenti al demanio comunale (nella specie, le infrastrutture idriche) hanno perso una delle loro caratteristiche fondamentali e cioè l’*“inalienabilità”* (art. 823, comma 1, cod. civ.), in quanto *“la sola partecipazione pubblica, ancorchè totalitaria, in società di capitali non vale a mutare la disciplina della circolazione giuridica dei beni che formano il patrimonio sociale e la loro qualificazione”* (Corte cost. 320/2011)

- Art. 143 del d.l.vo 152 del 2006, comma 1: *“gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, **fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge**”*.
 - L’art. 822 cod. civ. dispone che i beni demaniali sono inalienabili, e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
 - non possono formare oggetto di rapporti traslativi o costitutivi di diritti reali, di diritti a favore di terzi, non sono sottoponibili a procedure civilistiche di espropriazione coattiva e non possono formare oggetto di usucapione.
- Secondo la Corte costituzionale il *“regime demaniale stabilito [...] dell’art. 143 del d.l.vo n. 152 del 2006”* è incompatibile *“con il conferimento in proprietà previsto dal comma 13 dell’art. 113 del TUEL”*.

Regime dell'affidamento in concessione delle infrastrutture idriche

- Art. 153, comma 1 e 2, del d.l.vo 152/2006 (come modificato nel 2014
- Le infrastrutture idriche devono essere **“affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato che ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare”**.

Il subentro del gestore

- Art. 153 comma 2 D. lgs. 152/2006
 - Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi.
 - Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.
 - Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a **corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso** definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

I criteri per la gestione

- Legge statale
- Legge regionale
- Convenzione (basata sulle convenzioni tipo)
- Principi del dPCM 62/1996

Le convenzioni tipo

- regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni;
- le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara;
- l'obbligo del raggiungimento e gli strumenti per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;
- i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'ente di governo dell'ambito
- l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti;
- l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi;
- le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio
- l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del SII in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente;
- l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;
- [...]

I principi in materia di gestione

- La gestione del servizio è regolata dall'autorità pubblica a tutela del consumatore e degli interessi pubblici connessi con la salute, con la razionale utilizzazione delle risorse e con la difesa dell'ambiente nel quadro dello sviluppo socioeconomico delle popolazioni servite.
- La gestione dei servizi avviene assicurando il corretto esercizio delle attività di cui sopra, anche attraverso l'organizzazione e l'esercizio delle attività accessorie e connesse che consentano l'efficienza operativa ed economica, la trasparenza delle iniziative e dei comportamenti, l'affidabilità qualitativa e quantitativa, la salvaguardia dei sistemi ambientali dai quali l'acqua viene prelevata ed ai quali viene restituita, la solidarietà tra soggetti gestori vicini sia per compensare diversi livelli di ricchezze delle risorse anche a fronte di situazioni di emergenza, sia per contenere i carichi inquinanti complessivi immessi in corpi ricettori

Efficienza, efficacia

- L'efficienza va intesa come capacità di garantire la razionale utilizzazione delle risorse idriche e dei corpi ricettori nonché di ottimizzare l'impiego delle risorse interne.
- L'efficacia va intesa come capacità di garantire la qualità del servizio in accordo alla domanda delle popolazioni servite e alle esigenze della tutela ambientale.
- L'efficacia della gestione richiede in via prioritaria il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualità dell'acqua erogata e di quella scaricata.

- L'attività di gestione deve garantire, tra l'altro:
 - risparmio idrico (adozione di misure mirate alla riduzione delle perdite in rete, al recupero dell'acqua non contabilizzata, al contenimento degli sprechi alla gestione della domanda in condizioni di scarsità della risorsa idrica);
 - Coerenza dei programmi di gestione con gli indirizzi della pianificazione di bacino in materia di uso e tutela delle acque
 - previsione di meccanismi di interscambio idrico e/o costituzione di riserve, per la ottimale distribuzione delle risorse disponibili a fronte di situazioni di carenza
 - selezione ed ottimizzazione degli usi delle risorse idriche disponibili
 - Adozione di un sistema di controllo dello stato globale dei servizi attraverso l'attivazione di una banca dati opportunamente consultabile anche da postazione remota e da soggetti diversi dal gestore, riportante tutti gli elementi di conoscenza sulla consistenza delle risorse idriche disponibili, degli impianti e dell'utenza, del personale e delle attrezzature

- La gestione deve essere effettuata con rigidi criteri di economicità e sarà finalizzata ad assicurare il massimo contenimento dei costi in relazione agli obiettivi prefissati.
- Al fine di dimostrare la correttezza del suo operato, il soggetto gestore deve rendicontare le singole voci di costo che concorrono a formare la spesa complessiva ponendole in relazione ai parametri caratteristici del comprensorio e dell'utenza serviti.
- Ai fini dell'accettazione degli obblighi e degli impegni previsti dalla convenzione, il soggetto gestore verificherà se le singole voci di spesa relative ad investimenti per adeguamenti e manutenzioni siano ripartiti equamente fino alla scadenza dell'affidamento in gestione, dandone espressa dichiarazione.

Applicabilità normativa sui contratti pubblici (d. lgs. 163/2006)

- Enti aggiudicatori al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono:
 - Le amministrazioni aggiudicatrici,
 - le imprese pubbliche
 - i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.

«imprese pubbliche»

- Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese.
- L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:
 - a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
 - b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
 - c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

L'acqua nei settori speciali

➤ Art. 207. (Enti aggiudicatori)

- amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 208 a 213 del presente codice;
- non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 208 a 213 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente
- Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o in virtù di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente l'effetto di riservare a uno o più soggetti l'esercizio di una attività di cui agli articoli da 208 a 213 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri soggetti di esercitare tale attività.

➤ Art. 209. (Acqua)

➤ 1. Per quanto riguarda l'acqua, le norme della presente parte si applicano alle seguenti attività:

- a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
- b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.

➤ 2. Le norme della presente parte si applicano anche agli appalti o ai concorsi attribuiti od organizzati dagli enti che esercitano un'attività di cui al comma 1, e che, alternativamente:

- a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio,
- b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.

Le «imprese collegate»

- Le norme del CCP non trovano applicazione qualora il contratto sia fra un ente aggiudicatore ed una impresa collegata
 - qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 o,
 - qualsiasi impresa su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3, comma 28 del presente codice o che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne.
 - A condizione che le attività svolte in favore delle collegate incida per almeno l'80% medio del fatturato del triennio